



Sentenza n.803/2026

Repertorio n. 860/2026

Ristr. Deb

Ristr. Deb

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE

in persona del giudice, dott. Giuseppe Di Salvo, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al [REDACTED]; promosso, con ricorso depositato il 16.03.2026 da [REDACTED], residente in Roma, in [REDACTED], C.F. [REDACTED] e [REDACTED], residente [REDACTED], [REDACTED], C.F. [REDACTED].

avente ad oggetto: omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 d. l.vo 12.01.2014 n. 19.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

I ricorrenti hanno premesso:
di non versare in alcuna delle situazioni ostative previste dall'art. 69 d. l.vo 12.01.2019 n. 14 (in seguito: CCII);
di essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per intraprendere procedura di risoluzione della condizione di sovraindebitamento;
che tale comune condizione derivava dalla necessità di soddisfare prevalenti esigenze familiari connesse all'acquisto di immobile in Roma, in [REDACTED], cui avevano proceduto unitamente alla propria madre, successivamente deceduta, e non era conseguenza di condotte improntate a dolo e/o colpa grave;



che Lionetti Gianmarco risiede in Marino presso l'abitazione della compagna, [REDACTED], unitamente al figlio [REDACTED], nato il 22.06.2023; è dipendente part time a tempo determinato di 'Risorse per Roma s.p.a.' e percepisce emolumento stipendiale mensile di euro 1.000,00 circa mentre la compagna è dipendente a tempo indeterminato di Poste Italiane s.p.a. e percepisce stipendio di euro 1.400,00 circa mensili; che [REDACTED] risiede in Roma, in [REDACTED], è privo di occupazione lavorativa, è padre della figlia [REDACTED] nata da relazione con [REDACTED] che, unitamente alla propria madre fornisce al ricorrente parte delle risorse necessarie per il fabbisogno del nucleo familiare; che l'importo mensile delle spese sostenute da [REDACTED] è di euro 934,66 e, ad esso, deve aggiungersi l'ulteriore cifra di euro 1.030,03 da riferire agli *'impegni finanziari congiuntamente e disgiuntamente assunti'* relativi a *'mutuo ipotecario'*, *'rateizzazione INPS'* e *'Rottamazione Agenzia delle Entrate'* con la conseguenza che l'ammontare complessivo di tali esborsi, poiché superiore al reddito mensile percepito e tenuto conto di un monte debitorio complessivo di euro 305.234,52 determina condizione di sovraindebitamento;

che l'importo mensile delle spese cui Lionetti Simone deve far fronte è di euro 895,00 corrispondente al rateo del mutuo ipotecario assunto e, poiché privo di reddito e tenuto conto di un complessivo monte debitorio di euro 299.950,00, determina la sua condizione di sovraindebitamento;

che entrambe tali condizioni erano conseguenti all'acquisto del detto immobile e al mutuo ipotecario all'uopo contratto nell'anno 2010 unitamente alla propria genitrice, il cui sopravvenuto decesso, nell'anno 2018, aveva determinato anche il venir meno di parte della provvista necessaria per il rimborso dei ratei cui, entrambi, avevano dovuto far fronte in via esclusiva e cui si è correlato, quanto a [REDACTED] in costanza di pandemia Covid 19 la collocazione in cassa integrazione e connessa decurtazione della retribuzione, quanto a [REDACTED] la scoperta di malattia autoimmune con effetti invalidanti; a tale



debito se ne correlano ulteriori nei confronti 'del condominio' per gli omessi versamenti dei relativi ratei e di 'INPS' in relazione a 'posizioni debitorie della madre defunta' oggetto di rateizzazione; inoltre [REDACTED] ha in essere procedura di c.d. rottamazione con Agenzia delle Entrate;

che in considerazione di tale genesi della condizione di sovraindebitamento che aveva visto l'assunzione del debito compatibile con le risorse disponibili per la sua estinzione, successivamente ostacolata da eventi indipendenti dalla volontà dei debitori, doveva escludersi, a loro carico, valutazione alcuna di dolo e/o colpa grave;

che, nello specifico, quanto alle rispettive debitorie:

a carico di [REDACTED] risulta: unitamente a [REDACTED] Gianmarco e Salvatori Carla 'mutuo ipotecario n. 268262839' attualmente in essere con 'Illimity Bank s.r.l.' di originario ammontare di euro 429.600,00 stipulato in 13.07.2010 con rateo mensile di euro 895,00 e con residuo da rimborsare di euro 299.950,00; euro 19.771,97 nei confronti del condominio di 'via Pasquale del Giudice n. 12' per ratei insoluti; nei confronti di INPS euro 4.744,32 che viene adempiuto con procedura di rateizzazione avviata l'1.09.2025 e con rateo mensile di euro 75.00; nei confronti di ADER di euro 540,20 oggetto di adempimento a mezzo procedura di c.d. rottamazione prevedente il pagamento di euro 60,63 mensili; nei confronti di comune di Roma euro 3.393,00 a titolo di IMU per gli anni 2022,2023,2024 e 2025; nei confronti di 'Credit Factor s.p.a.' euro 2.121,41 intestato a Salvatori [REDACTED]; per complessivi euro 330.520,90



a carico di [REDACTED] [REDACTED] risulta: unitamente a [REDACTED] Gianmarco e Salvatori Carla 'mutuo ipotecario n. 268262839' attualmente in essere con 'Illimity Bank s.r.l.' di originario ammontare di euro 429.600,00 stipulato in 13.07.2010 con rateo mensile di euro 895,00 e con residuo da rimborsare di euro 299.950,00; euro 19.771,97 nei confronti del condominio di 'via Pasquale del Giudice n. 12' per ratei insoluti nei confronti di 'Credit Factor s.p.a.' euro 2.121,41 intestato a Salvatori Carla; per complessivi euro 321.843,38;

- quanto alla rispettiva situazione patrimoniale:

- [REDACTED] [REDACTED] è titolare della comproprietà in ragione di $\frac{1}{2}$ dell'immobile di [REDACTED] in Roma 'adibito ad abitazione principale', della comproprietà in ragione di $\frac{1}{3}$ di altro 'locale' in Roma, [REDACTED] della comproprietà di $\frac{2}{48}$ di immobile [REDACTED], in [REDACTED], di 'veicolo' Jeep Renegade targato [REDACTED];

- [REDACTED] è titolare della comproprietà in ragione di $\frac{1}{2}$ dell'immobile di via Pasquale Del Giudice n. 12 in Roma 'adibito ad abitazione principale', della comproprietà in ragione di $\frac{1}{3}$ di altro 'locale' in Roma, [REDACTED] della comproprietà di $\frac{2}{48}$ di immobile [REDACTED], in [REDACTED], di 'veicolo Jeep renegade targato [REDACTED];

- che l'immobile posto in Roma [REDACTED] è stato acquistato nell'anno 2010 ed ha attualmente valore di mercato di euro 250.000,00; il 'locale' di via dei Sergii n. 68 ha valore di euro 50.400,00; l'immobile posto in Fiumicino in via [REDACTED] [REDACTED] deriva da eredità del defunto nonno e la relativa quota, da riferire alla nuda proprietà, è stimabile in euro 4.277,50; il valore dell'autoveicolo Jeep Renegade targato [REDACTED] può determinarsi in euro 15.000,00 circa;

- che in conseguenza, tenuto conto anche dei relativi redditi, l' 'attivo' da riferire a Lionetti Simone deve determinarsi in euro 151.077,50 quello di [REDACTED] in euro 164.077,50;



- che per il componimento di tale condizione di sovra indebitamento assommante nel complesso ad euro 325.236,38 intendevano rendere disponibile al ceto creditorio il 'ricavato della vendita dell'immobile' di loro esclusiva comproprietà, a tale fine enucleando le seguenti 'classi di creditori'.

- a) 'crediti in prededuzione' a titolo di spese di procedura, adempiuti integralmente e relativi a compensi OCC e advisor ;

- b) 'credito con privilegio ipotecario' in titolarità di 'Illimity Bank' relativo al mutuo ipotecario n. 228262839 quanto alla relativa 'quota capiente';

- c) 'crediti chirografari' includenti la 'quota incapiente' del credito ipotecario e gli ulteriori crediti facenti attivamente capo a [REDACTED] comune di Roma e Credit Factor s.p.a.'

hanno conclusivamente chiesto:

'in via preliminare' l'adozione delle misure di protezione ex art. 70 comma 4 CCII', l'emissione di decreto ex art. 70 comma 1 CCII e la successiva omologa.

In data 8.04.2026 il gestore della crisi, designato dall'OCC 'APS Presidium Debitores Segretariato Sociale del Comune di Roma' nella persona dell'avv. Antonino Romeo ha depositato la propria relazione -per la cui trasmissione il g.d., rilevandone l'originaria carenza in atti, con decreto in pari data aveva reso sollecito- che in via conclusiva ha affermato la sussistenza dei 'presupposti per l'accesso alla procedura familiare di entrambi gli istanti'.

Con decreto in data 17.04.2026 il g.d. ai sensi dell'art. 70 comma 1 CCII ha invitato i ricorrenti e il gestore della crisi a indicare le prospettive di pagamento in favore delle classi, riportate in ricorso, 'credito con privilegio ipotecario' e 'crediti chirografari' per le quali difettava indicazione alcuna negli atti già depositati.

In data 21.04.2026 è stata depositata 'integrazione alla relazione del gestore della crisi' a firma digitale dell'avv. [REDACTED] nella quale viene analizzata la stima dell'immobile che i



ricorrenti hanno dichiarato di mettere a disposizione della procedura e ne vengono esplicitati forme e tempi della relativa liquidazione, viene ribadito che 'la proposta prevede la soddisfazione integrale di crediti prededucibili, la non integrale soddisfazione del credito ipotecario vantato da Illimity Bank e dei creditori chirografari ai quali viene garantita la stessa percentuale di soddisfazione e il suo redattore 'attesta che il pagamento del creditore ipotecario avviene in misura non inferiore a quello realizzabile. In ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione'.

In allegato a tale relazione integrativa è stata prodotta 'relazione sulle prospettive di pagamento in favore dei creditori e piano di distribuzione del ricavato'.

Osserva il g.d. che, come evidenziato sia in ricorso che nella relazione OCC, entrambi i debitori ricorrenti intendono rendere disponibile, al ceto creditorio, immobile il loro comproprietà, escludendo, dalla liquidazione, altri immobili e bene mobile registrato.

Ciò posto, osserva che:

- deve riconoscersi in capo ai ricorrenti la qualità di 'consumatore' ex art. 2 comma 1 lett. e) CCII poiché il debito di cui è chiesto il componimento, tenuto conto di quanto esposto in ricorso e delle risultanze della relazione dell'OCC non ha causale inerenza all'esercizio, diretto o anche mediato attraverso partecipazione societaria, di attività imprenditoriale;
- il ricorso è stato ritualmente presentato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68 comma 1 CCII, tramite OCC;
- la domanda è corredata dall'elenco dei creditori e delle somme di rispettiva spettanza e di eventuale titolo prelatizio; dell'indicazione della consistenza e composizione del patrimonio e degli atti di straordinaria amministrazione posti in essere nel precedente quinquennio; delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; della menzione della composizione del nucleo familiare, dei redditi percepiti e di quanto necessario al



mantenimento proprio; sul punto, per quel che concerne gli importi di cui i ricorrenti hanno affermato necessitare mensilmente trattasi di aspetto che deve ritenersi abbia attinenza alla convenienza del piano di ristrutturazione e quindi, non incidendo sulla sua ammissibilità, potrebbe essere oggetto di giudiziale vaglio solamente nel caso di opposizione del creditore;

- al ricorso è allegata relazione dell'OCC il cui contenuto, tenuto conto anche della successiva integrazione, appare rispondente alle prescrizioni dettate dall'art. 68, comma 2, CCII;
- tenuto conto della ricostruzione delle cause della situazione di sovraindebitamento, come ripercorsa dall'OCC nella propria relazione sulla scorta di relativo apparato documentale di supporto, non si riscontano, allo stato, quale ragioni determinante la genesi, comportamenti improntati a malafede, colpa grave o frode del debitore -in ipotesi ostativi all'accesso alla postulata procedura in ragione della prescrizione dettata dall'art. 69 comma 1 ultima parte CCII- considerato che la parte preponderante del debito è stata determinata da situazioni sopravvenuta alla stipula di mutuo garantito da ipoteca che vicende successive non imputabili ai ricorrenti non hanno consentito poter onorare

Al ricorso è stata allegata relazione del 'gestore della crisi' designato nella persona dell' [REDACTED]

-la domanda era corredata dei documenti e delle indicazioni utili a consentire l'acquisizione del bagaglio informativo prescritto dall'articolo 70 comma 2 CCII e, quanto all'importo prospettato come necessario per il sostentamento proprio e del nucleo familiare di appartenenza, la somma proposta appariva porsi in sintonia con i parametri dettati dall'articolo 283 comma 2 CCII - ossia ammontare annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà e moltiplicato per il numero dei componenti il nucleo familiare



della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 5.12.2013 n. 159- che deve ritenersi il riferimento utile al calcolo delle somme a credito del debitore e che, in ragione di tale funzionalizzazione, vanno sottratte alla liquidazione e distribuzione ai creditori;

-al ricorso era allegata relazione dell'OCC il cui contenuto risultava rispondente alle prescrizioni dettate dall'art. 68, comma 2, CCII;

-quanto alla verifica delle condizioni soggettive ex art. 69 CCII la relazione del gestore della crisi aveva attestato che la ricorrente, nei cinque anni precedenti il deposito del ricorso propulsivo del presente procedimento, non era stata esdebitata e non aveva beneficiato di esdebitazione per due volte e tale indicazione era proficuamente valorizzabile poichè espressa all'esito della verifica di completezza ed attendibilità della documentazione prodotta a corredo del ricorso e che deve essere resa ai sensi dell'articolo 68 comma 2 lett. c) CCII;

-la riscontrata condizione di sovraindebitamento non poteva essere considerata effetto consequenziale di condotte della debitrice improntate a mala fede, frode o colpa grave poichè, sulla scorta di quanto rappresentato in ricorso, degli atti presentati a suo conforto e delle verifiche del gestore della crisi compendiate nella relazione ex articolo 68 comma 2 CCII emergeva che l'accumulo progressivo della massa debitoria era stato causato

Rileva il decidente che, in difetto della sopravvenienza di situazione nuova della cui ricorrenza nulla è stato rappresentato dall'OCC ai sensi dell'art. 70 comma 6 CCII o che risulti *aliunde* dagli atti del procedimento, permangono tuttora le condizioni di ammissibilità della domanda presentata dal ricorrente come dinanzi evidenziate.

Nella relazione depositata in allegato al ricorso introduttivo il gestore della crisi ha dato atto della '*fattibilità e ...sostenibilità*' del piano di ristrutturazione.

Come emerge dalla relazione del gestore della crisi in data 9-7-2026 nessun creditore o altro interessato ha presentato



osservazione e deve, quindi, ritenersi precluso vaglio giudiziale alcuno della convenienza della proposta del debitore, secondo quanto stabilito dal comma 9 dell'art. 70 CCII.

Poichè supportata essenzialmente sulla devoluzione al ceto creditorio di parte del proprio emolumento retributivo di cui anche l'OCC ha appurato l'attuale percezione da parte della debitrice non si riscontra elemento alcuno espressivo o anche meramente sintomatico di infattibilità del piano. Può pertanto intervenire la postulata omologa.

P.Q.M.

-omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato con ricorso depositato il 16.03.2026 da [REDACTED], residente in Roma, in [REDACTED], C.F. [REDACTED] e [REDACTED], residente [REDACTED], [REDACTED], C.F. [REDACTED];

- dichiara chiusa la procedura;

-dispone che la presenza sentenza venga comunicata, a cura dell'OCC, ai creditori ed entro quarantotto ore dal suo deposito sia pubblicata nel sito internet istituzionale del tribunale di Roma;

-dispone che l'OCC vigili sulla corretta esecuzione del piano affinché intervenga nel rispetto di quanto previsto dall'art. 71 CCII e al suo termine presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71 comma 4 CCII;

-avverte il debitore che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori dal momento in cui è stata effettuata la pubblicità della presente sentenza.

Roma 20 luglio 2026

Il G.D.

dott. Giuseppe Di Salvo

